

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

così composto: dott. Riccardo Rosetti Presidente dott. Massimo Marasca Giudice dott.ssa Silvia Vitelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Rosati giusta procura speciale in atti Ricorrente

E T. W., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Bernardi e Cristina Comastri, giusta procura speciale in atti Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.10.2015, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, G. M. - premesso di aver contratto matrimonio civile in Cerveteri il 18.10.2003 con W. T., che dalla loro unione era nato il figlio L. (X.2004), che con decreto del Tribunale di Civitavecchia del 24.2.2010 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto all'intestato Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dallo stesso contratto con W. T.. In particolare il ricorrente evidenziava: - che in virtù dell'accordo raggiunto in sede di separazione il figlio L. era affidato ad entrambi i genitori, la casa coniugale rimaneva nella disponibilità del marito, era posto a carico del M., a titolo di contributo per il mantenimento di L., l'obbligo di corrispondere alla T. la somma di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie, oltre a corrispondere a quest'ultima all'udienza del 24.02.2010 la somma di € 32.000,00; - che successivamente, con decreto di modifica delle condizioni della separazione, il Tribunale di Civitavecchia disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del M. in favore della moglie, in ragione della nuova convivenza intrapresa dalla T. con tale sig. A. A.; - di essere stato licenziato dalla società T. in data 20.12.2012 e di percepire 800 euro a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS; - di non poter più far fronte agli impegni economici assunti in sede di separazione. Tutto quanto sopra premesso il ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di confermare i provvedimenti relativi all'affidamento del figlio previsti in sede di separazione personale dei coniugi, di disporre il collocamento alternato di L. e di ridurre il contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico ad € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio W. T., la quale contestava le avverse deduzioni e rappresentava: - di non essere economicamente autosufficiente percependo 200 euro mensili da lavori saltuari; - di vivere in comodato in una casa di proprietà di un'amica di famiglia insieme al figlio; - che il M. non aveva mai corrisposto la metà delle spese straordinarie afferenti il figlio e che lo stesso non aveva rispettato i doveri propri della bigenitorialità, assumendo atteggiamenti

autoritari e prevaricatori, tanto che L. non voleva più frequentare il padre e necessitava di supporto psicologico; - che il M. era proprietario oltre che della casa di abitazione anche di un ulteriore immobile in Roma, in comunione ereditaria con il fratello, nonché svolgeva attività lavorativa in nero. Tutto quanto sopra premesso la resistente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo di L. alla madre, demandare al Servizio Sociale di Cerveteri un accertamento sull'idoneità genitoriale delle parti; porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di euro 700, nonché al mantenimento della moglie mediante un assegno divorzile di euro 200 mensili. Il Presidente del Tribunale all'udienza del 27.01.2016 confermava i provvedimenti della separazione come vigenti tra le parti e rimetteva le stesse dinanzi al G. Nel corso dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza non definitiva sullo status in data 20-25.10.2016 con cui veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e il G., a fronte del disagio crescente manifestato da L., disponeva procedersi a CTU psicologica per accertare l'idoneità genitoriale delle parti e il miglior regime di affidamento e collocamento di L.. In data 30.2.2018 perveniva la relazione redatta dal TSMREE di Ladispoli sul minore L. M., in cui il dott. M., psicologo della ASL RM X evidenziava che il minore è seguito dal servizio dal 22.4.2011 "per un disturbo della personalità quale evoluzione di un disturbo su base ansioso depressiva con importanti ricadute sull'integrazione e il rendimento scolastico e gravi rischi di ulteriore aggravamento del quadro patologico, all'interno di una situazione di alta conflittualità fra genitori separati. Attualmente la conflittualità sembra essersi riaccesa, con una richiesta di affidamento esclusivo di L. da parte del padre, e la riferita possibilità di un trasferimento all'estero con la madre. E' in corso una seconda CTU. Dopo una terapia individuale con un terapeuta privato (dott. V.), intervento che prevedeva anche una serie di colloqui con i genitori, era stata sospesa per la poca collaborazione della mamma, dal 17.11.2016 L. ha nuovamente iniziato, presso il servizio scrivente e su richiesta esplicita della mamma, un ciclo di incontri finalizzato al sostegno psicologico. L. ha partecipato a 5 sedute durante le quali ha fatto molta fatica ad esprimere le proprie emozioni e i propri desideri. La problematica più importante emersa è relativa al rapporto altamente conflittuale con il padre, da un lato, e quello "invischiato" con la madre. Parlando del padre, riferisce la percezione di non aver mai ricevuto affetto, considerazione o interesse. Al contrario, il rapporto con la madre è affettivamente più adeguato, anche se L. vive con angoscia la possibilità di essere da lei svalutato. A metà dicembre la madre riferisce che L. esprimeva il desiderio di morire, e chiede una nuova presa in carico. In data 19/12 è stato visto per l'ultima volta e sembrava che la situazione fosse migliorata, pur esprimendo ancora una profonda sofferenza e una marcata difficoltà nell'esprimere a parole i suoi sentimenti. Dopo aver disdetto l'appuntamento successivo, la mamma non ha più contattato il servizio scrivente per averne uno nuovo. In un colloquio telefonico il papà riferiva che L. sarebbe stato portato dalla mamma da un altro terapeuta, forse non uno psicologo. Si segnala quanto sopra per evidenziare gli elementi di rischio connessi sia al perdurare dello stato di profondo disagio del ragazzo, sia all'ipotizzabile rischio suicidiario. Si ritiene opportuno intervenire sullo stato di cronica e accesa conflittualità genitoriale che, oltre a incidere direttamente sullo stato psicologico di L., vanifica ogni tentativo di impostare un lavoro terapeutico". La dott.ssa E. C., Consulente tecnica nominata dal G., depositava il proprio elaborato in data 1° giugno 2017 (depositato telematicamente il 5 giugno 2017) e concludeva sostenendo l'inidoneità genitoriale della resistente, evidenziando come "la situazione emersa presenta criticità e condizioni di rischio evolutivo per il minore" stante "un'incapacità della mamma a proteggere il figlio dai loro conflitti con una conseguente inadeguatezza a mettere confini chiari tra lei ed il minore. L. è stato drammaticamente coinvolto in tutte le vicende della signora. La signora si è mostrata spesso svalutante verso l'ex coniuge e al contempo ambivalente. Agisce una pesante e grave squalifica ai danni della figura e dell'immagine paterna (...) E' estremamente fragile nella funzione materna e non in grado di gestire il suo rapporto con il figlio. Non riesce ad assumere un ruolo più maturo e ad imporsi. La profonda confusione tra i bisogni del figlio e i bisogni infantili del genitore che si comporta ancora come bambino con la loro prole, è alla base del processo di manipolazione affettiva che si innesta sul bisogno di accudimento che ogni bambino ha". La CTU

evidenziava altresì che “il minore non ha protezione né sostegno, essendo stato esposto a traumi gravissimi. L. è rimasto invischiato nel conflitto di coppia e si è sentito costretto a scegliere da che parte stare (...) Gli elementi raccolti in fase di consulenza, configurano l’esistenza di un reale e concreto pregiudizio per la salute psicofisica del minore. In questo momento non è garantito l’accesso alla figura paterna che viene stigmatizzata e demonizzata (...) La figura paterna è apparsa affrontare le tematiche e i bisogni del figlio con maggiore consapevolezza ed equilibrio”. La CTU concludeva quindi suggerendo l’affidamento esclusivo di L. al padre, il collocamento del figlio presso di lui e la possibilità della madre di vederlo in uno spazio neutro alla presenza dei Servizi sociali. Con note autorizzate W. T. chiedeva dichiararsi la nullità della CTU: - in quanto fondata su documenti non ritualmente depositati in giudizio e non acquisiti senza il previo consenso della resistente: in particolare di una relazione della dott.ssa T. psicoterapeuta del ricorrente, presa in ampia considerazione dalla dott.ssa C., nella parte in cui diagnosticava in capo al minore la sindrome da alienazione parentale, determinata dagli agiti materni; - poiché dai documenti depositati all’esito della consulenza sarebbe stato omissso un disegno di L., considerato dal CTU; - poiché il CTU non avrebbe verbalizzato le dichiarazioni delle parti e non avrebbe svolto una valutazione dell’idoneità genitoriale. La dott.ssa C. ha replicato alle predette censure, ribadendo la correttezza del proprio operato improntato alla piena condivisione nell’espletamento della CTU con i CCTTPP. Alla luce delle emergenze della CTU il ricorrente chiedeva al G. di modificare le modalità di affidamento e collocamento di L.. Con ordinanza del 14.07.2017 il G., rilevato che nel ricorso introduttivo il M. chiedeva disporsi l’affidamento condiviso di L. e il collocamento presso la madre e che gli esiti della Consulenza tecnica dovevano essere decisi unitamente al merito dal Collegio, rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti vigenti tra le parti. Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., pertanto, G. M. chiedeva modificarsi il regime di affidamento e collocamento di L. conformemente a quanto suggerito dal CTU. All’udienza del 22.03.2018 il G. disponeva “in via provvisoria e urgente, che i Servizi sociali di Cerveteri prendano immediatamente in carico il nucleo M./ T. al fine di un vaglio approfondito dei contesti genitoriali di riferimento; attivino immediatamente un calendario di incontri settimanali padre - figlio con modalità protette, elaborando quanto prima e ove ritenuto opportuno alla luce degli esiti, un calendario di incontri liberi, relazionando a questo ufficio entro il 30.07.2018, segnalando per tempo eventuali situazioni di pregiudizio” e disponeva altresì l’ascolto di L. all’udienza del 20.09.2018. Con relazioni datate 2 agosto 2018 e 4 settembre 2018 i Servizi sociali di Cerveteri rappresentavano di aver preso in carico il nucleo familiare ed evidenziavano che: - “in merito alla valutazione neuropsichiatrica effettuata su L., il sig. M. ne sottovaluta la diagnosi, riconducendo invece tale atteggiamento alla situazione di conflittualità e all’indisponibilità della madre nei suoi confronti che, secondo l’uomo, condizionano fortemente i pensieri del figlio incidendo sul suo sviluppo psico-fisico adeguato all’età”; - che il padre appariva collaborativo e bisognoso di consigli e supporto al fine di riavvicinarsi in maniera adeguata al figlio; - che il M. ha un atteggiamento squalificante dei confronti della ex coniuge, “accusandola di tenere più all’aspetto economico che all’interesse del figlio”; - che la resistente è apparsa collaborativa seppur sfiduciata nei confronti dell’operato del Servizio Sociale e ha riferito come L. abbia sviluppato un senso di sfiducia nei confronti del padre, poiché quest’ultimo avrebbe più volte disatteso le promesse fatte, dimenticando o sminuendo gli impegni presi; - “il rapporto madre-figlio, osservato in sede di visita domiciliare, denota un’assunzione di ruoli paritari e a tratti si evince la difficoltà della donna a gestire le intemperanze del figlio”; - “nell’ambito del colloquio congiunto con l’ex marito si è potuto constatare che la sig.ra W., inconsapevolmente, assume degli atteggiamenti verbali e non verbali, che provocano le reazioni del sig. G., non riconoscendo altresì aspetti del suo carattere messi in discussione in diversi contesti. Al riguardo si riterrebbe utile un lavoro introspettivo volto ad ammorbidire tali comportamenti”; - L. ha dimostrato fastidio e rifiuto a rapportarsi con le operatrici e al padre negli incontri protetti, rispondendo seccamente e provocatoriamente alle domande che gli sono state poste, “dalle poche cose dichiarate si è evinto che il ragazzo è fortemente provato dai numerosi procedimenti giudiziari nei quali è stato coinvolto a causa della conflittualità genitoriale e che accusa di tutto ciò il padre”. All’udienza del 20.09.2018

fissata per la trattazione del subprocedimento cautelare e per l'ascolto di L. disposto nel giudizio principale, il subprocedimento veniva archiviato e veniva riservata la decisione sul ricorso nel giudizio portante, il G. ascoltava L. il quale rappresentava di vedere il padre ogni mercoledì alla presenza degli assistenti sociali e dichiarava: "Quando ci vediamo non facciamo niente. Non parliamo, non abbiamo niente da dire, spesso finiamo a litigare non è bello comunque. Non mi va di andare. Non stiamo bene insieme, siamo gli opposti, non siamo mai stati quasi insieme, anche quando stavamo insieme si faceva gli affari suoi. Non so papà che fa. Ultimamente mi dà anche fastidio, questa cosa di ogni mercoledì non mi piace, mi voleva mandare al Collegio un anno fa, in Umbria o Toscana, era una scuola per fare il grafico o una cosa così, che neanche me lo aveva chiesto e già aveva fatto tutto. Volevo almeno che prima me lo chiedeva mentre lui già stava progettando". Il G. acquisita la documentazione complessivamente prodotta riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti termine per note. Il Tribunale con ordinanza del 31.10.2018, preso atto delle conclusioni raggiunte dalla CTU, delle relazioni del Servizio Sociale di Cerveteri e delle dichiarazioni di L. rese all'udienza del 20.9.2018, adottava i seguenti provvedimenti: "1) il figlio minore L. M. è affidato al Servizio Sociale del Comune di Cerveteri cui spettano tutte le decisioni inerenti il minore incluse quelle di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale; 2) il minore L. è collocato presso l'abitazione materna e potrà vedere ed incontrare il padre un pomeriggio a settimana, con possibilità di ampliamento sulla base della volontà espressa dal minore, alla presenza di un educatore domiciliare nell'ambito di un servizio di assistenza domiciliare predisposto dal Servizio Sociale affidatario; 3) ordina ad entrambe le parti di evitare atteggiamenti aggressivi e violenti e di mantenere un contegno rispettoso nei confronti dell'altro genitore innanzi al minore; 4) manda al Servizio Sociale affidatario di attivare un servizio di assistenza educativa domiciliare con cadenza settimanale tanto presso l'abitazione materna quanto presso quella paterna al fine di monitorare le condizioni di vita del minore, nonché di monitorare il contegno tenuto dai genitori innanzi alla minore, segnalando immediatamente all'intestato ufficio la ricorrenza di eventuali situazioni pregiudizievoli, e di depositare relazione sul caso entro il 15.3.2019; 5) manda al Servizio TSMREE della ASL RM X di Cerveteri di prendere immediatamente in carico il caso al fine di avviare il minore L. M. ad un percorso psicoterapeutico e di inoltrare una relazione all'intestato ufficio entro il 15.3.2019; 6) manda ad ambo le parti di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità ed incarica a tal fine il Consultorio Familiare presso la ASL RM X distretto X di Ladispoli; 7) ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c., ammonisce W. T. affinché si avvalga del supporto specialistico indicato ed inoltre affinché cessi qualunque comportamento concretamente idoneo a ledere l'altra figura genitoriale agli occhi del minore; avvertendola che nell'irrogazione della sanzione minima dell'ammonimento è insita la riserva di un progressivo inasprimento, nel caso di ripetitività della condotta lesiva". Con relazione del 18.6.2019 il Servizio Sociale di Cerveteri evidenziava: - che il figlio frequentava il padre regolarmente negli incontri protetti ma si rifiutava di andare a casa del padre; - che il M. manifestava di non apprezzare gli sviluppi della relazione con suo figlio restando cristallizzato all'idea iniziale precedente all'attivazione dello spazio neutro; mostrando difficoltà nel cercare nuove modalità per agganciare L.; - che nell'ultimo colloquio congiunto i rapporti tra le parti apparivano migliorati in quanto i genitori sembravano aver trovato un nuovo equilibrio, avendo il padre incontrato liberamente il figlio in due occasioni; - che il TSMREE aveva evidenziato dei miglioramenti sul piano comportamentale di L., permettendo una migliore comprensione del funzionamento cognitivo e metacognitivo, non più condizionato ad aspetti psicologici ed affettivi; - che appariva opportuno liberalizzare gli incontri padre-figlio e svincolare la coppia genitoriale dall'affidamento al Servizio Sociale, pur mantenendo un monitoraggio. All'udienza del 3.7.2019 le parti rappresentavano che i rapporti padre- figlio stavano lentamente migliorando, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Il G. acquisita la documentazione complessivamente prodotta riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### Motivi della decisione

Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è già stato pronunciato nel corso del giudizio sulle statuizioni accessorie deve osservarsi quanto segue.

Affidamento del figlio Il Tribunale, alla luce degli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria e delle deduzioni rese dalle parti, anche in sede di memorie conclusionali, concordemente attestanti un miglioramento nei rapporti sia all'interno della coppia genitoriale che nei rapporti padre-figlio, ritiene di dover disporre l'affidamento condiviso di L. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e libera frequentazione padre-figlio con il monitoraggio del Servizio Sociale di Cerveteri. Tanto la CTU quanto le relazioni del Servizio Sociale di Cerveteri e del TSMREE hanno evidenziato un evidente disagio relazionale di L., derivante dalla conflittualità genitoriale, che nel corso del procedimento ha parzialmente superato riprendendo, seppur con difficoltà, la frequentazione con il padre e abbandonando i propositi suicidari denunciati in passato dalla scuola e dagli psicologi. Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 31.10.2018, ha già evidenziato di non condividere gli esiti della consulenza della CTU, con riferimento alla sindrome da alienazione parentale nei termini fatti propri dalla dott.ssa C.. Come noto, infatti, il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell'elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime. (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041, Tribunale Milano, 13 ottobre 2014. Pres., est. Servetti, Tribunale Milano, 11 marzo 2017). La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato in particolare che «di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare». La Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 21215 del 23.06-13.09.2017 sempre in relazione alla PAS ha evidenziato che “non è qui in questione la ricorrenza o meno di una patologia, o semmai di un'altra, ma l'adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo nei confronti di una figlia minore che si trova in grave difficoltà, avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione di cui ha bisogno dalla madre, in base alle univoche risultanze di causa”. Nel caso di specie la dott.ssa C., in accordo con i CCTTPP, non ha svolto alcuna indagine psicodiagnostica sulle parti, alla luce anche della consulenza in atti resa dal dott. A. del 4.10.2011 il quale concludeva che entrambi i genitori avevano buone capacità genitoriali e L. risultava affetto da disturbo precoce dell'umore o da ADHD, problematica non eziologicamente connessa a traumi o mancanze dei genitori, ma tale da richiedere una buona collaborazione da parte degli stessi per le adeguate cure del caso. In seguito alla predetta ordinanza di questo Tribunale entrambi i genitori risultano aver accolto maggiormente le indicazioni del Servizio Sociale e del terapeuta di L., avendo dimostrato di saper parzialmente cooperare nell'interesse del figlio. Il ricorrente ha abbandonato gli atteggiamenti di rigidità evidenziati dal Servizio Sociale negli incontri protetti e la resistente, a sua volta, ha recentemente assunto il ruolo di facilitatrice del rapporto padre-figlio. Alla luce di tali circostanze il Tribunale ritiene pertanto conforme all'interesse di L. l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Il Tribunale ritiene altresì necessario invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità rivolgendosi a tal fine al Consultorio Familiare presso la ASL RM X; pur nella consapevolezza del diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 13506/2015, infatti, il disposto percorso terapeutico non si traduce in una violazione della libertà personale delle parti, sia perché trattasi di un onere - ossia di un facoltà che, essendo condizionata ad un adempimento ed essendo prevista nell'interesse dell'onerato, non è obbligatoria, tanto che è insuscettibile di esecuzione coattiva e priva di conseguenze sanzionatorie personali nel caso in cui rimanga inattuata, salva ed impregiudicata ogni valutazione in ordine al regime di affidamento applicabile -, sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una

crescita il più possibile equilibrata e serena della prole in ragione del superiore interesse del minore che il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare.

Tale percorso, inoltre, è volto esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo della pienezza di paritetici "poteri" genitoriali di ambo le parti nei confronti dei figli minori in caso di perdurante conflittualità genitoriale che, peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce di per sé ostacolo all'adozione del modello prioritario dell'affidamento condiviso cui può derogarsi solo in presenza di una patologia del rapporto genitore – figlio e non già in caso di patologia e conflittualità del rapporto tra i due genitori.

Statuizioni economiche Il ricorrente ha chiesto disporsi la riduzione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico in sede di separazione e parti a 700 euro mensili. Di contro la resistente ha chiesto la conferma del predetto contributo e il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di euro 200. Sotto questo ultimo profilo deve rilevarsi che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un contributo del marito al mantenimento della moglie di euro 200 mensili. Successivamente il Tribunale di Civitavecchia ha revocato tale contributo in ragione dell'instaurazione di una convivenza della T. con un nuovo compagno, circostanza questa confermata dalla medesima. La circostanza per cui, allo stato, la resistente ha interrotto la relazione con il nuovo compagno non consente di far rivivere gli obblighi di solidarietà post-matrimoniale definitivamente recisi in ragione delle scelte di vita poste in essere dalla T..

Quanto al contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente per il figlio L., con riferimento alla situazione reddituale delle parti è emerso quanto segue: - il ricorrente al momento della separazione svolgeva attività lavorativa presso T. con un reddito mensile di euro 3000, successivamente è stato posto in mobilità e attualmente ha documentato di percepire una pensione di 1400 euro mensili, è proprietario della propria casa familiare; - la resistente ha dichiarato, al momento dell'instaurazione del giudizio, di svolgere lavori saltuari di pulizie e di percepire 200 euro mensili, di non avere spese abitative in quanto ospitata a casa di una sua conoscente; nel corso del giudizio la resistente ha documentato di aver trovato lavoro presso una farmacia, di percepire uno stipendio di 1200 euro mensili e di dover pertanto corrispondere 500 euro mensili alla propria conoscente che la ospita. Il G., al fine di accertare l'effettiva situazione economico reddituale delle parti ha disposto l'ordine di esibizione delle dichiarazioni reddituali, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di copia dei conti correnti intestati e o cointestati alle parti con la relativa movimentazione.

Ebbene parte ricorrente ha completamente ommesso il deposito dei conti correnti a lui intestati con ciò non consente di verificare la sua effettiva situazione economico reddituale. In particolare, il M. nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30.12.2015 dichiarava che il saldo del proprio conto corrente in data 31.12.2014 era di 97.197 euro, rapidamente diminuito ad euro 8.510 al 31.12.2015, ovvero in un solo anno. Il M. non ha chiarito l'utilizzo della predetta somma, né ha prodotto i conti correnti dai quali evincere tale investimento. Inoltre, il M. era proprietario pro quota di una abitazione in Roma nel 2014, circostanza questa dedotta dalla resistente nella comparsa di costituzione e confermata dalla dichiarazione dei redditi in atti relativa all'anno 2014. Il ricorrente, sul punto, non ha chiarito se tale immobile è stato dallo stesso alienato e a quale corrispettivo. La mancata produzione del conto corrente a lui intestato, appare al Collegio un chiaro indice di maggiori disponibilità economiche rispetto a quelle documentate nel giudizio, seppur è incontestata la riduzione dei redditi mensili da lavoro dallo stesso percepiti. Di contro la resistente ha prodotto tutta la documentazione disposta dal Tribunale e dall'esame del conto corrente a lei intestato emerge come lo stesso sia scarsamente movimentato, per cui se ne deduce che la medesima abbia avuto maggiori disponibilità economiche rispetto a quelle dichiarate nel giudizio. Il comportamento omissivo assunto da entrambe le parti nel presente giudizio assume particolare rilievo ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., non avendo le parti fornito un quadro chiaro, trasparente ed esaustivo delle rispettive condizioni economico patrimoniali. Alla luce delle predette circostanze il Tribunale ritiene di dover ridurre ad euro 600 il contributo al mantenimento di L. posto a carico del padre. Invero, seppur lacunosa la documentazione reddituale del ricorrente presenta una evidente e

incontestata diminuzione dei redditi mensili percepiti, in ragione dell'intervenuto pensionamento del M..

Inoltre la resistente ha visto notevolmente migliorate le proprie condizioni economiche, avendo intrapreso una attività lavorativa a tempo indeterminato che le consente di ritrarre un reddito mensile di euro 1200.

L'intervenuto superamento da parte della resistente della soglia reddituale per l'ammissione dal Patrocinio a spese dello stato determina la revoca dell'ammissione provvisoria disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia. Devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Civitavecchia. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275/2015 R.G.A.C., vista la sentenza parziale n. 1187/2016 resa tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- 1) affida il figlio L. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- 2) dispone che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente previo diretto accordo con il figlio e comunicazione alla madre, con il monitoraggio del Servizio Sociale di Cerveteri con il compito di facilitazione del ripristino di detti incontri;
- 3) dispone che il Servizio Sociale di Cerveteri attiverà un servizio di assistenza educativa domiciliare con cadenza settimanale tanto presso l'abitazione materna quanto presso quella paterna al fine di monitorare le condizioni di vita del minore, nonché di monitorare il contegno tenuto dai genitori innanzi alla minore, segnalando immediatamente all'intestato ufficio la ricorrenza di eventuali situazioni pregiudizievoli;
- 4) ordina ad entrambe le parti di evitare atteggiamenti aggressivi e violenti e di mantenere un contegno rispettoso nei confronti dell'altro genitore innanzi al minore;
- 5) dispone che G. M. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di euro 600, con decorrenza dal mese di dicembre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat con base dicembre 2019;
- 6) invita entrambe le parti di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità ed incarica a tal fine il Consultorio Familiare presso la ASL RM X distretto X di Ladispoli;
- 7) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie relative al figlio minore, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
- 8) rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
- 9) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio;
- 10) revoca l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato;
- 11) dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Civitavecchia il 3 dicembre 2019.

Il Giudice estensore Il Presidente Silvia Vitelli Riccardo Rosetti